

**LOTTO N. 3**

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E  
DIRIGENTI (D&O)**

**CIG. 86153782D6**

**Tra:** Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.

**C.F. / Partita IVA** 03853631004

**con sede in:** Via Tenuta del Cavaliere, 1  
00012 Guidonia Montecelio (RM)

**e la Spett. le Società Assicuratrice:** \_\_\_\_\_

**SI STIPULA LA PRESENTE**

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E  
DIRIGENTI (D&O) N. \_\_\_\_\_**

**Contraente:** Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.

**Assicurato:** Come da condizioni di polizza

**Sede Legale:** Via Tenuta del Cavaliere, 1  
00012 Guidonia Montecelio (RM)

**C.F. / P.IVA:** 03853631004

**Broker:** Willis Italia S.p.A.

**Decorrenza della copertura:** ore 24:00 del 30/04/2021

**Scadenza della copertura:** ore 24:00 del 30/04/2024

**Scadenze annuali:** ore 24:00 del 30/04

**Frazionamento:** Annuale

**Tacito rinnovo:** NO

**Regolazione Premio:** NO

**Premio annuo lordo:** € \_\_\_\_\_

## MODULO

- |   |  |
|---|--|
| 1. Contraente:  | Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.  |
| 2. Assicuratore:  | _____  |
| 3. Periodo di assicurazione:  | dalle ore 24 del 30/04/2021<br>alle ore 24 del 30/04/2024  |
| 4. Limite di Indennizzo per Richiesta di risarcimento e in aggregato per anno assicurativo o minor periodo: | EUR 7.000.000,00<br>salvo offerta migliorativa   |
| 4.1. Sottolimiti per Richiesta di risarcimento e in aggregato per il Periodo di assicurazione:              |  |
| (i) Costi di emergenza  | EUR 150.000,00   |
| (ii) Costi per la garanzia finanziaria sostitutiva della cauzione   | EUR 250.000,00   |
| (iii) Presenza ad indagini ed inchieste   | EUR 250.000,00   |
| (iv) Spese per il recupero dell'immagine  | EUR 200.000,00   |
| (v) Costi di mitigazione delle circostanze / richieste di risarcimento                                      | EUR 250.000,00   |
| (vi) Spese in sede cautelare o d'urgenza  | EUR 250.000,00   |
| (vii) Spese personali in caso di ordine restrittivo   | EUR 50.000,00  |
| (viii) Costi di difesa per inquinamento   | EUR 150.000,00<br>salvo offerta migliorativa   |
| (ix) Costi di difesa in relazione a procedimenti di estradizione  | EUR 150.000,00   |
| 5. Franchigia:  | NESSUNA  |
| 6. Periodo di ultrattività:   | (i) 24 mesi al 75% dell'ultimo premio imponibile annuo<br>(ii) 36 mesi al 100% dell'ultimo premio imponibile annuo |

- (iii) 48 mesi al 125% dell'ultimo premio imponibile annuo
- (iv) 60 mesi al 150% dell'ultimo premio imponibile annuo
- (v) 72 mesi al 200% dell'ultimo premio imponibile annuo

7. Data di retroattività: Illimitata
8. Data di continuità: come in scadenza
9. Premio annuo imponibile: EUR \_\_\_\_\_  
Imposte: EUR \_\_\_\_\_  
Premio annuo lordo: EUR \_\_\_\_\_
10. Estensione automatica della definizione di Società controllata alle Nuove società controllate: 30% del totale attivo risultante dall'ultimo bilancio consolidato del Contraente
11. Limiti territoriali: Mondo intero – ove consentito dalla legge – esclusi Stati Uniti, suoi territori e possedimenti e Canada
12. Richieste di risarcimento/Circostanze: È necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./fax/pec a:  
\_\_\_\_\_

**L'Assicuratore**

---

**Il Contraente**

---

## Responsabilità civile Amministratori ed altri organi aziendali

### PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

### ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 1.1. Responsabilità civile amministratori ed altri organi aziendali

L'Assicuratore pagherà alle o per conto delle **Persone assicurate** qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile), escluso il caso in cui la stessa sia indennizzabile o sia stata indennizzata dalla **Società**, o qualora la stessa sia tenuta ad indennizzarla.

#### 1.2. Rimborso alla Società

L'Assicuratore pagherà alla o per conto della **Società** qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta alla **Persona assicurata** durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile), a condizione che la **Società** abbia indennizzato o abbia deciso o abbia il dovere di indennizzare la **Persona assicurata**.

#### 1.3. Amministratore di Organizzazione esterna

L'Assicuratore pagherà alla o per conto della persona fisica che ricopre la posizione di amministratore, direttore generale, dirigente, membro del collegio sindacale o altro organo aziendale o posizione equivalente in una **Organizzazione esterna**, qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** o **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile).

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente clausola opererà solo in seguito all'integrale erosione del limite di indennizzo e in eccesso rispetto a qualsiasi analoga polizza della responsabilità civile sottoscritta dall'**Organizzazione esterna** o qualsiasi altra forma di indennizzo giuridicamente ammissibile e percepibile.

### ARTICOLO 2 – ESTENSIONI

#### 2.1. Controversie di lavoro su base individuale

L'Assicuratore pagherà alla o per conto della **Persona assicurata** le **Perdite** derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** dovuta ad un **Atto dannoso relativo a controversie di lavoro** e presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile).

#### 2.2. Costi di emergenza

In situazioni di emergenza, le **Persone assicurate** sono autorizzate a sostenere **Costi di difesa** senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore nel caso in cui lo stesso non possa essere ragionevolmente ottenuto anticipatamente. L'Assicuratore si impegna ad

approvarli con effetto retroattivo alla data in cui la **Persona assicurata** avrebbe potuto ottenere il consenso scritto dell'**Assicuratore**.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (i) del **Modulo**, che è parte della prestazione cui l'**Assicuratore** è tenuto in forza dell'art. 1917, comma 3, del codice civile.

### 2.3 **Precedenti persone assicurate**

Nel caso in cui la presente polizza non sia rinnovata o sostituita con analogo polizza, l'**Assicuratore** pagherà alle o per conto delle **Precedenti persone assicurate** qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento** presentata loro per la prima volta fino a 60 mesi, salvo offerta migliorativa, successivamente alla data di mancato rinnovo, e relativa ad un **Atto dannoso** commesso antecedentemente alla data di mancato rinnovo.

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** ai sensi della presente clausola sarà allocata al **Periodo di assicurazione** antecedente alla data di mancato rinnovo.

### 2.4 **Società controllate**

#### i) **Nuove Società controllate**

Qualora durante il **Periodo di assicurazione** la **Società** dovesse costituire un'altra entità giuridica o acquisire, direttamente o indirettamente, il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano, di un'altra entità giuridica, questa sarà considerata **Società controllata** dalla data di costituzione o acquisizione, a condizione che la stessa:

- non abbia un totale attivo superiore al valore indicato al punto 10 del Modulo; o
- non abbia i propri **Titoli** quotati in una borsa valori negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti; o
- non abbia un volume di vendite o un totale attivo superiore a USD 50.000.000 negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti; o
- non sia una **Istituzione Finanziaria**.

Qualora non dovessero essere rispettati i parametri sopra indicati, la **Società** dovrà fornire all'**Assicuratore** le informazioni relative a tale entità giuridica, pagare il relativo premio addizionale e accettare le eventuali modifiche contrattuali proposte dall'**Assicuratore** al fine di considerare la stessa come **Società controllata** ai fini della polizza.

Nel caso in cui l'**Assicuratore** dovesse decidere di estendere la definizione di **Società controllata** alla nuova entità giuridica, l'estensione sarà retrodatata alla data di costituzione o acquisizione della stessa.

Nel caso in cui durante il **Periodo di assicurazione** un'entità giuridica dovesse diventare **Società controllata**, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli **Atti dannosi** commessi dalle **Persone assicurate** successivamente alla data in cui tale entità giuridica è diventata **Società controllata**.

#### ii) **Precedenti Società controllate**

Nel caso in cui prima durante il **Periodo di assicurazione** un'entità giuridica abbia cessato o dovesse cessare di essere **Società controllata**, la garanzia opererà solo ed esclusivamente per gli **Atti dannosi** commessi dalle **Persone assicurate** della precedente **Società controllata** antecedentemente alla data in cui tale entità giuridica ha cessato di essere **Società controllata**.

### 2.5 **Costi per la garanzia finanziaria sostitutiva della cauzione**

L'**Assicuratore** pagherà per conto di qualsiasi **Persona assicurata** i **Costi per la garanzia finanziaria sostitutiva della cauzione** sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (che non potrà essere irragionevolmente negato o revocato) in relazione

a una **Richiesta di risarcimento** conseguente ad un **Atto dannoso** presentata loro per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione**.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (ii) del **Modulo**.

## 2.6 Presenza ad indagini ed inchieste

L'**Assicuratore** pagherà per conto di qualsiasi **Persona assicurata** i costi di indagine derivanti o conseguenti a qualsiasi inchiesta, indagine o esame formale in campo penale, amministrativo o regolamentare alla quale la persona assicurata è giuridicamente obbligata a partecipare, intrapreso da qualsiasi organo di controllo, organo o agenzia governativa riguardante l'attività della **Società** durante il **Periodo di assicurazione**.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (iii) del **Modulo**.

## 2.7 Spese per il recupero dell'immagine

L'**Assicuratore** pagherà per conto di qualsiasi **Persona assicurata** le **Spese di recupero dell'immagine** sostenute con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** al fine di ripristinare e/o mitigare il danno all'immagine di una **Persona assicurata**.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (iv) del **Modulo**.

## 2.8 Periodo di ultrattività

Nel caso in cui il **Contraente** dovesse decidere di non rinnovare e di non sostituire, o l'**Assicuratore** dovesse decidere di non rinnovare la polizza per qualsiasi motivo diverso dal mancato pagamento del premio, il **Contraente** avrà automaticamente diritto ad un **Periodo di ultrattività** gratuito di 60 (sessanta) giorni. Il **Contraente** avrà inoltre il diritto di acquistare un **Periodo di ultrattività** di maggior durata, a condizione che:

- la decisione di acquistare il **Periodo di ultrattività** sia comunicata all' **Assicuratore** entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del **Periodo di assicurazione**; e
- il premio addizionale richiesto dall' **Assicuratore** al punto 6 del **Modulo** sia pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione del **Periodo di ultrattività**; e
- non si sia verificata alcuna **Acquisizione, fusione o procedura concorsuale** nei confronti del **Contraente**.

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata e notificata durante il **Periodo di ultrattività** sarà considerata presentata durante il **Periodo di assicurazione**.

## 2.9 Costi di mitigazione delle circostanze / richieste di risarcimento

Fermo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'**Assicuratore** indennizzerà i **Costi di mitigazione**, i **Costi per l'instaurazione di procedimenti legali** e gli **Onorari professionali** sostenuti da una **Persona assicurata** – con il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** – allo scopo di minimizzare il rischio connesso ad una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di una **Persona assicurata**, a condizione che:

- (i) sia stata data notizia delle circostanze rilevanti all'**Assicuratore** in conformità con l'Art. 5; e
- (ii) le circostanze notificate in conformità con il punto (i) che precede possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento** per responsabilità civile della **Persona assicurata** da parte del potenziale reclamante; e
- (iii) i **Costi di mitigazione** siano sostenuti dalla **Persona assicurata** in misura ragionevole e secondo necessità e siano corrisposti direttamente o indirettamente a ciascuna potenziale reclamante con lo scopo di evitare una o più **Richieste di risarcimento** in relazione ad uno specifico **Atto dannoso**; e

- (iv) gli **Onorari professionali** siano sostenuti dalla **Persona assicurata** in misura ragionevole e secondo necessità al fine di negoziare e facilitare il pagamento dei **Costi di mitigazione**; e
- (v) i **Costi per l'instaurazione di procedimenti legali** siano sostenuti dalla **Persona assicurata** in misura ragionevole e secondo necessità con lo scopo di evitare una o più **Richieste di risarcimento** da parte del potenziale reclamante in relazione ad una specifica azione illecita; e
- (vi) la massima esposizione dell'**Assicuratore** ai sensi della presente copertura non potrà eccedere la massima esposizione che l'**Assicuratore** avrebbe avuto in base alla presente polizza se una **Richiesta di risarcimento** nei confronti della **Persona assicurata** fosse stata avanzata.

Dalla copertura di cui alla presente garanzia sono espressamente esclusi: le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali **Persone assicurate**, il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi **Società**.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (v) del **Modulo**.

#### 2.10 Spese in sede cautelare o d'urgenza

L'**Assicuratore** terrà indenne la **Persona assicurata** delle spese legali che questo dovrà sostenere, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale emesso durante il **Periodo di assicurazione**, che abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- a) il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della **Persona assicurata**;
- b) l'interdizione della **Persona assicurata** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la restrizione della libertà personale della **Persona assicurata**;
- d) l'espulsione della **Persona assicurata** a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il **Periodo di assicurazione** al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (vi) del **Modulo**.

#### 2.11 Massimale in eccesso per Amministratori non esecutivi

L'**Assicuratore** pagherà alle o per conto degli Amministratori non esecutivi qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile), allorché la predetta **Perdita** non sia indennizzata da:

- i. **Limite di indennizzo** applicabile alla presente polizza; e
- ii. tutte le altre assicurazioni per responsabilità degli amministratori, indipendentemente dal fatto che siano stipulate in eccesso rispetto al **Limite di indennizzo** della presente polizza o meno; e
- iii. tutti gli altri indennizzi a disposizione di qualunque Amministratore non esecutivo.

La presente estensione opera esclusivamente in eccesso, ovvero a secondo rischio, e non potrà essere invocata fino a quando non siano stati esauriti i massimali e gli indennizzi di cui ai punti sopra.



La massima esposizione dell'**Assicuratore** in virtù della presente estensione non sarà superiore in aggregato ad EUR 500.000,00, ma con un massimo di EUR 100.000,00 per singolo Amministratore non esecutivo. Tale massimale sarà in aggiunta al **Limite di indennizzo** di cui al punto 4 del **Modulo**.

### 2.12 Spese personali in caso di ordine restrittivo

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle spese personali sostenute in caso di provvedimenti di confisca, espropriazione o controllo, sequestro di beni immobili o proprietà personali di qualsiasi **Persona assicurata**, o misure restrittive della sua libertà personale. Si intendono coperte le seguenti spese personali:

- a) spese scolastiche per i minori a carico;
- b) rate mensili di mutuo o affitto sulla prima casa;
- c) costi per utenze ivi inclusi ma non limitatamente a acqua, gas, elettricità, telefono, servizi internet;
- d) premi per polizze assicurative personali, ivi incluse polizze di proprietà, vita, sanitarie.

La garanzia è prestata entro il sottolimito indicato al punto 4.1 (vii) del **Modulo**.

## ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI

Le parole scritte in grassetto con la lettera iniziale maiuscola, siano esse al singolare o al plurale, hanno il seguente significato:

### 3.1 Acquisizioni, fusioni e procedure concorsuali

Uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- i. la fusione del **Contraente** od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- ii. l'acquisizione del controllo del **Contraente**, così come definito dall'art. 2359 del codice civile, da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- iii. l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del **Contraente** a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

La definizione di **Acquisizioni, fusioni e procedure concorsuali** comprende le procedure di concordato preventivo con continuità aziendale, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex Art. 182 bis L.F. e la liquidazione volontaria.

### 3.2 Agente inquinante

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

### 3.3 Amministratore di organizzazione esterna

Qualsiasi persona fisica che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro esponente aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una **Organizzazione esterna** in seguito a richiesta, o su designazione o nomina da parte della **Società**.

### 3.4 Assicuratore

\_\_\_\_\_, come specificato al punto 2 del **Modulo**.



### 3.5 Atto dannoso

Qualsiasi reale o presunta violazione di doveri statutari e/o fiduciari, inadempimento, violazione dei poteri conferiti, negligenza, errore, omissione da parte:

- i. di qualsiasi **Persona assicurata** che agisce per conto della **Società** o qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di tale **Persona assicurata** in quanto tale;
- ii. di qualsiasi **Persona assicurata** che ricopre un incarico in un'**Organizzazione esterna** in seguito ad una specifica direttiva e/o richiesta della **Società**;

La copertura opera anche per gli **Atti dannosi** commessi con colpa grave.

### 3.6 Atto dannoso relativo a controversie di lavoro

- i. qualsiasi licenziamento illegittimo;
- ii. molestia;
- iii. discriminazione;
- iv. ritorsione (serrate incluse);
- v. non corretta rappresentazione della posizione e/o inquadramento e/o mansioni a un dipendente o potenziale dipendente;
- vi. umiliazione, diffamazione o violazione della privacy;
- vii. ingiustificata mancata assunzione o promozione;
- viii. ingiustificata privazione di opportunità di carriera;
- ix. qualsiasi altra violazione dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e del "Jobs Act", comprese le successive modifiche e/o integrazioni, o loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici;

esclusivamente con riferimento a qualsiasi passato, presente o potenziale dipendente della **Società**.

La copertura opera anche per gli **Atti dannosi relativi a controversie di lavoro** commessi con colpa grave.

### 3.7 Contraente

L'entità giuridica indicata al punto 1 del **Modulo**.

### 3.8 Costi di difesa

Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell'**Assicuratore** per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto legislativo n. 28/2010 e s.m.i., la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di una **Persona assicurata**.

Con riferimento a procedimenti e controversie di natura civile, i **Costi di difesa** sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano.

### 3.9 Costi di mitigazione

Somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di una **Persona assicurata**.

I **Costi di mitigazione** non includono in alcun caso:

- i. responsabilità non coperte dalla presente polizza; ovvero
- ii. pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una **Società**, sia a carico di quest'ultima sia a carico di una **Persona assicurata** per conto della **Società**.

### 3.10 Costi per la garanzia finanziaria sostitutiva della cauzione

Il costo sostenuto per qualsiasi strumento finanziario (ad esclusione delle garanzie accessorie) volto a garantire per un periodo non superiore a 12 mesi l'obbligo di una **Persona assicurata** al pagamento di una somma di denaro richiesta da un tribunale.

### 3.11 Costi per l'instaurazione di procedimenti legali

Onorari, costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti da una **Persona assicurata** – con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** – allo scopo di istituire procedimenti legali volti ad ottenere un accertamento e/o una condanna.

I **Costi per l'instaurazione di procedimenti legali** non includono la retribuzione di eventuali **Persone assicurate**, il costo del tempo impiegato dagli stessi o qualsiasi altro costo o spesa di qualsiasi **Società**.

### 3.12 Data di continuità

La data antecedentemente alla quale le controversie pendenti o circostanze note sono escluse dalla polizza.

### 3.13 Data di retroattività

La data antecedentemente alla quale gli **Atti dannosi** sono esclusi dalla polizza.

### 3.14 Franchigia

Il valore indicato al punto 5 del **Modulo** che rimane a carico della **Società** e che non può essere assicurato in alcun modo.

Salvo diversa disposizione di legge, l'**Assicuratore** pagherà solo le **Perdite** eccedenti la **Franchigia**.

### 3.15 Istituzione finanziaria

Qualsiasi banca, inclusa qualsiasi banca d'affari (merchant bank) o banca d'investimento (investment bank), società finanziaria, compagnia di assicurazione o riassicurazione, società di credito ipotecario (mortgage bank), cooperative di credito edilizio (savings and loan association), istituto di credito fondiario (building society), cooperativa di credito (credit union), agenti di borsa (stockbroker) società di investimento mobiliare (investment trust), società di gestione patrimoni (asset management company), gestori di fondi, clearing house e qualsiasi alta entità costituita prevalentemente al fine di commerciare/scambiare beni, contratti a termine (futures, forward), derivati o valuta estera e qualsiasi altra analoga entità.

### 3.16 Limite di indennizzo

La somma indicata al punto 4 del **Modulo** che rappresenta la massima esposizione dell'**Assicuratore** per tutte le **Richieste di risarcimento** ricevute durante il **Periodo di assicurazione** o **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile). I sottolimiti di indennizzo sono inclusi nel, e non in aggiunta al, **Limite di indennizzo**.

### 3.17 Onorari professionali

Onorari, costi e spese sostenuti in misura ragionevole e secondo necessità dovuti a professionisti debitamente qualificati, nominati con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**. Gli **Onorari professionali** non includono in alcun caso: (i) onorari, costi e spese non coperti ai sensi della presente Polizza; ovvero (ii) costi attribuibili ad un'Indagine su un Assicurato o ad un'Indagine precedente ad una **Richiesta di risarcimento**.

### 3.18 Organizzazione esterna

Qualsiasi:

- a) entità giuridica no profit; o
- b) entità giuridica diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la **Società** detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%, a condizione che:
  - i. non sia costituita, domiciliata o i cui titoli siano scambiati in una borsa valori in U.S.A.;
  - ii. non sia un'**Istituzione finanziaria**;
  - iii. non sia una **Società controllata**.

a meno che non sia espressamente indicato il contrario in un'appendice alla polizza.

### 3.19 Perdita

Qualsiasi somma che in seguito a una **Richiesta di risarcimento** una **Persona assicurata** è giuridicamente obbligata a pagare a titolo di risarcimento danni, danni punitivi ed esemplari e qualsiasi costo o spesa sostenuta per **Costi per la garanzia finanziaria sostitutiva della cauzione**, costi per presenza ad indagini ed inchieste e costi di pubblicità o qualsiasi altra estensione prestata dalla polizza.

L'espressione **Perdita** non comprende i danni punitivi ed esemplari multe, ammende e tasse. Perdita, inoltre, non comprende tutto ciò che non è assicurabile per legge.

Le multe, le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie sono da intendersi comprese nella definizione di **Perdita** solo e nella misura in cui siano assicurabili in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**.

### 3.20 Periodo di assicurazione

Il periodo indicato al punto 3 del **Modulo** che rappresenta il periodo di efficacia del contratto.

### 3.21 Periodo di ultrattività

Il periodo indicato al punto 6 del **Modulo** immediatamente successivo al **Periodo di assicurazione**, durante il quale le **Persone assicurate** possono comunicare una **Richiesta di risarcimento** relativa ad un **Atto dannoso** antecedente alla data di scadenza del **Periodo di assicurazione**.

### 3.22 Persona assicurata

**Con riferimento agli articoli da 1.1 a 1.3:**

Qualsiasi persona fisica che è stata, che è, o che durante il **Periodo di assicurazione** diventa:

- Amministratore, Amministratore indipendente o non esecutivo, Direttore Generale, Dirigente, membro del Collegio Sindacale o di altro organo aziendale della **Società**, o loro equivalente in qualsiasi altra giurisdizione;
- **Amministratore di organizzazione esterna**;
- dipendente della **Società** che svolge funzioni manageriali o di supervisione o che abbia delle deleghe conferite dall'organo di gestione o da soggetti da questo delegati;
- dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto o Shadow Director così come definito dalla sezione 251 del UK Companies Act del 2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- dipendente designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- dirigente e/o dipendente delegato in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- dipendente designato quale responsabile della privacy e/o Data Protection Officer, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, incluse eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
- dipendente designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni;
- membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;

- membro del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico od organi equipollenti, istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- investor relator di cui all'art. 2.2.3 punto 3, lettera j, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 21/12/05 e successive modifiche;
- dipendente della **Società** convenuto in solido in un'azione giudiziaria pendente nei confronti di uno dei soggetti sopra elencati;
- liquidatore volontario della **Società**;
- il coniuge legittimo o convivente di una **Persona assicurata** nel caso in cui la richiesta riguardi beni del quale è cointestatario con la **Persona assicurata**. In nessun caso la garanzia opera per le **Richieste di risarcimento** che riguardano un **Atto dannoso** del coniuge legittimo o convivente di una **Persona assicurata**;
- il legale rappresentante o l'erede di una **Persona assicurata** nel caso di morte o incapacità della **Persona assicurata**. In nessun caso la garanzia opera per le **Richieste di risarcimento** che riguardano un **Atto dannoso** del legale rappresentante o dell'erede di una **Persona assicurata**.

L'espressione **Persona assicurata** non comprende i liquidatori (fatto salvo il caso dei liquidatori volontari), curatori fallimentari, commissari straordinari ed i revisori esterni.

**Con riferimento all'Articolo 2.1 - "Controversie di lavoro su base individuale"**

- tutti i dipendenti della **Società**.

**3.23 Precedenti persone assicurate**

Qualsiasi **Persona assicurata** che ha cessato di ricoprire la posizione antecedentemente alla scadenza del **Periodo di assicurazione** per motivi diversi dalla revoca o licenziamento per giusta causa o **Acquisizioni, fusioni o procedure concorsuali**.

**3.24 Procedimento di estradizione**

Procedimenti conseguenti ad una richiesta di estradizione o mandato di cattura di una **Persona assicurata** compresi gli appelli nei confronti degli stessi o i procedimenti instaurati al fine di resistere all'esecuzione del provvedimento di estradizione.

**3.25 Richiesta di risarcimento**

- richiesta scritta di risarcimento danni, procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o **Procedimento di estradizione** instaurato nei confronti di una **Persona assicurata** e riguardante un **Atto dannoso**;
- indagine ufficiale concernente la condotta di una **Persona assicurata** in quanto tale;
- indagine regolamentare o amministrativa nei confronti della **Società** alla quale una **Persona assicurata** è giuridicamente obbligata a partecipare;

**3.26 Società**

Il **Contraente** e le **Società controllate**.

**3.27 Società controllata**

Qualsiasi **Società** della quale il **Contraente** ha il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano.

È inoltre considerata **Società controllata** qualsiasi entità giuridica consolidata nell'ultimo bilancio consolidato del **Contraente** in base ai principi IAS o GAAP.

**3.28 Spese per il recupero dell'immagine**

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dalla **Persona assicurata**, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria

volta a mitigare i danni causati alla reputazione personale da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, hanno dato un obiettivo resoconto.

La definizione di **Spese per il recupero dell'immagine** non comprende i costi di pubblicazione e trasmissione dei comunicati e/o messaggi pubblicitari.

### 3.29 Titoli

Qualsiasi obbligazione, titolo di debito, cambiale, azione, certificato azionario o qualsiasi altra quota di capitale o titolo di debito o qualsiasi certificate of interest o partecipazione, ricevuta, warrant od altro diritto a sottoscrivere od acquistare certificati di partecipazione ad un blocco di sindacato (voting trust certificates).

## ARTICOLO 4 – ESCLUSIONI

L'**Assicuratore** non è in alcun modo obbligato a effettuare alcun pagamento per **Perdite** derivanti da, basate su o attribuibili a:

### 4.1 Condotta

- un guadagno, profitto o vantaggio al quale la **Persona assicurata** non abbia diritto ai sensi di legge; oppure,
- una condotta dolosa, penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta, premeditata o qualsiasi altra condotta posta in essere da una **Persona assicurata** violando consapevolmente qualsiasi disposizione di legge.

L'esclusione opererà esclusivamente per la **Persona assicurata** che ha posto in essere la condotta e a condizione che la stessa sia confermata mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte della **Persona assicurata** stessa.

### 4.2 Conoscenza pregressa

- circostanze note alla **Società** e/o alla **Persona assicurata** antecedentemente alla **Data di continuità**; o
- **Richieste di risarcimento** o già comunicate, sia pure in via cautelativa, sulla base di altra polizza di cui la presente rappresenta il rinnovo o la sostituzione o alla quale la presente sia successa nel tempo; o
- controversia pendente o antecedente alla **di continuità** o controversia che riguardi o derivi dai medesimi fatti o fatti analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente o antecedente alla **di continuità**. Ai fini della presente esclusione per controversie si intendono a titolo esemplificativo e non limitativo i procedimenti civili, penali, regolamentari arbitrari o indagine di cui la **Persona assicurata** e/o la **Società** erano a conoscenza.

### 4.3 Danni a cose e persone

Infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona o perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale ivi compresa la sua perdita d'uso.

Si precisa che la presente esclusione non opera:

- per le **Richieste di risarcimento** presentate o sostenute da un azionista o gruppo di azionisti della **Società** – sia per conto proprio sia per conto della **Società** - senza la richiesta, assistenza volontaria o partecipazione di una **Persona assicurata**;

- per le **Richieste di risarcimento** per danno da stress emotivo o disturbo mentale conseguente ad un **Atto dannoso relativo a controversie di lavoro**;
- **Costi di difesa** conseguenti a procedimenti penali nei confronti delle **Persone assicurate** per violazione colposa delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il d.lgs n. 81/2008 o analoga disposizione vigente in altri ordinamenti giuridici (compresa la normativa del Corporate Manslaughter), relativamente all'attività della **Società**. La presente estensione si intende sottolimitata fino a concorrenza di EUR 100.000,00, salvo offerta migliorativa, per sinistro ed in aggregato annuo. Il presente sottolimita è da intendersi parte di e non in aggiunta al massimale aggregato di polizza.

#### 4.4 Inquinamento

**Richieste di risarcimento** riguardanti la reale, presunta, imminente o potenziale emissione, dispersione, rilascio o fuoriuscita casuale o volontaria di **Agenti inquinanti** nel sottosuolo, terreno, atmosfera o nell'acqua, inclusa qualsiasi richiesta volta ad analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare **Agenti inquinanti**. Si precisa che presente esclusione non opera:

- per le **Richieste di risarcimento** presentate o sostenute da un azionista o gruppo di azionisti della **Società** – sia per conto proprio sia per conto della **Società** - senza la richiesta, assistenza volontaria o partecipazione di una **Persona assicurata**;
- **Costi di difesa** sostenuti da qualsiasi **Persona assicurata**. La garanzia è prestata entro il sottolimita indicato al punto 4.1 (viii) del **Modulo**.

#### 4.5 Sanzioni / Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga l'**Assicuratore** a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

#### 4.6 Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza in relazione a qualsiasi azione intrapresa dalla Corte dei Conti nei confronti della **Persona assicurata** per "responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile".

### ARTICOLO 5 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

#### 5.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

Il diritto all'indennizzo è subordinato alla comunicazione scritta all'**Assicuratore** di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** non appena possibile e comunque:

- durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile);  
o
- non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del **Periodo di assicurazione** o del **Periodo di ultrattività**.

#### 5.2 Modalità di comunicazione

Tutte le notifiche e comunicazioni delle **Richieste di risarcimento** e delle circostanze dovranno essere inviate dalla **Persona assicurata** per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'**Assicuratore** ai recapiti indicati al punto 12 del **Modulo**.



### 5.3 **Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento**

Qualora durante il **Periodo di assicurazione** la **Persona assicurata** e/o la **Società** vengano a conoscenza di una circostanza che potrebbe ragionevolmente dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potranno darne avviso all'Assicuratore, fornendo una descrizione completa dei fatti, allegando eventuale documentazione di supporto, ed esponendo le ragioni per cui ritiene che potrebbero aver luogo delle **Richieste di risarcimento**.

Eventuali successive **Richieste di risarcimento** che dovessero essere notificate all'**Assicuratore** e che fossero riconducibili a circostanze già comunicate all'**Assicuratore** durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività**, saranno considerate come presentate alla data in cui la circostanza è stata comunicata per la prima volta all'**Assicuratore**.

### 5.4 **Richieste di risarcimento collegate**

Tutte le **Richieste di risarcimento**:

- i. relative ad **Atti dannosi** commessi da uno o più **Persone assicurate**;
- ii. relative a diversi **Atti dannosi** commessi da uno o più **Persone assicurate** che possono essere ricondotte alla medesima causa e che sono temporalmente, giuridicamente o economicamente collegati;

saranno considerate singole **Richieste di risarcimento** e presentate alla data in cui è stata presentata la prima delle **Richieste di risarcimento** collegate.

### 5.5 **Difesa e definizione delle Richieste di risarcimento**

Le **Persona assicurate** hanno il dovere di difendersi e contestare qualsiasi **Richiesta di risarcimento**. L'**Assicuratore** ha il diritto di associarsi nella difesa e nella negoziazione di qualsiasi accordo che comporti o possa comportare un suo obbligo ad effettuare un pagamento agli effetti della polizza.

Le **Persone assicurate** dovranno fornire all' **Assicuratore** tutta l'assistenza necessaria e attivarsi per porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di attenuare le conseguenze di una **Richiesta di risarcimento**.

### 5.6 **Pagamento dei Costi di difesa**

L'**Assicuratore** si obbliga a pagare antecedentemente alla definizione della controversia e previa verifica di congruità, i **Costi di difesa** dovuti in base alla polizza dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.

Il **Contraente** si obbliga a rimborsare all' **Assicuratore** qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della presente Polizza e che poi dovesse invece risultare non dovuta.

### 5.7 **Consenso dell'Assicuratore**

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, la **Persona assicurata** non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'**Assicuratore** (il consenso non potrà essere irragionevolmente negato).

Soltanto le **Perdite** conseguenti a **Richieste di risarcimento** in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della polizza potranno essere accolte in garanzia.



## ARTICOLO 6 - LIMITE DI INDENNIZZO E RIPARTIZIONE

### 6.1 Limite di indennizzo

Il **Limite di indennizzo** indicato al Punto 4 del Modulo rappresenta in aggregato la somma massima che l'**Assicuratore** pagherà per tutte garanzie prestate dalla polizza, in conseguenza di **Richieste di risarcimento** presentate nei confronti delle **Persone assicurate** durante il **Periodo di assicurazione** ed il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile).

I sottolimiti di indennizzo indicati al punto 4.1, ad eccezione di quello indicato al punto 4.1 (i) del **Modulo**, sono inclusi e non in aggiunta al **Limite di indennizzo**.

Fermo il **Limite di indennizzo**, le **Persone assicurate** possono riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il **Limite di indennizzo** per sostenere **Costi di difesa** che superino il limite del quarto del **Limite di indennizzo** previsto dall'articolo 1917 del codice civile. In tal caso il **Limite di indennizzo** sarà ridotto di pari importo.

### 6.2 Ripartizione

Eccezzuato quanto previsto dall'Articolo 1.2 – Oggetto dell'assicurazione, l'**Assicuratore** non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della **Società**. Conseguentemente, nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la **Società**, le **Persone assicurate** e l'**Assicuratore** faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle **Perdite** e dei **Costi di difesa** inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

## ARTICOLO 7 – CONDIZIONI GENERALI

### 7.1 Inizio e termine della garanzia (principio *claims made*)

La presente polizza vale per le **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta alle **Persone assicurate** e comunicate per iscritto all' **Assicuratore** durante il **Periodo di assicurazione**, o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad **Atti dannosi** già denunciati ad un altro assicuratore o siano antecedenti alla **Data di retroattività**.

### 7.2 Durata del contratto

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2024, con scadenze annuali intermedie al 30 aprile di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Il **Contraente** si riserva la facoltà, e l'**Assicuratore** è tenuto a concedere, di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 12 mesi (mesi).

Il **Contraente** esercita tale facoltà comunicandola all'**Assicuratore** mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l'individuazione della nuova Società Assicuratrice ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il **Contraente** esercita tale facoltà comunicandola all'**Assicuratore** mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quello oggetto di rinnovo.

Per il rinnovo e la proroga di cui sopra, all'**Assicuratore** spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza. Qualora l'**Assicurazione** sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due

anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, salvo offerta migliorativa; resta inteso che in caso di recesso notificato dall'**Assicuratore** al **Contraente** ai sensi del presente comma, il **Contraente** potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

### 7.3 Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera – dove consentito dalla legge – per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti dannosi** verificatisi entro i limiti territoriali indicati al punto 11 del **Modulo**.

Si precisa che la presente polizza è operante anche in relazione a **Società** controllate ed **Organizzazioni esterne** ubicate in paesi esteri in cui la normativa vigente non consenta l'assicurazione su base "non-admitted" o in regime di Libera Prestazione di Servizi. In tal caso, l'**Assicuratore** si obbliga a rimborsare il **Contraente**, ai termini e alle condizioni di polizza, degli esborsi e delle perdite finanziarie subite per tenere indenne la **Società** locale o la **Persona assicurata** in relazione ad una **Perdita** coperta ai sensi di polizza.

### 7.4 Altre assicurazioni

La **Persona assicurata** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o rischio equivalente o copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di **Richiesta di risarcimento**, la **Persona assicurata** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le **Perdite** coperte da qualsiasi altra polizza di responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.

Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall'**Assicuratore** o da un'altra società del Gruppo \_\_\_\_\_, il massimale totale aggregato a carico dell'**Assicuratore**, ai sensi della Polizza, sarà ridotto per un importo pari al limite di indennizzo dell'altra polizza.

### 7.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il **Contraente** pagherà all'**Assicuratore**, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe, salvo offerta migliorativa.

Nel caso di variazioni contrattuali, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione da parte del **Contraente**.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal **Contraente** presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico dell'**Assicuratore**, l'**Assicuratore** stesso da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal **Contraente** ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal **Contraente** direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti dell'**Assicuratore** stesso.

#### 7.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e/o della **Persona assicurata** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

#### 7.7 Modifiche del contratto

La polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della polizza.

#### 7.8 Modifiche rilevanti

- a) Il **Contraente** e/o la **Persona assicurata** comunicheranno immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla Polizza.

Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'**Assicuratore** possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'**Assicuratore** avrà inoltre il diritto di recedere dalla polizza ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

L'**Assicuratore** rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 del codice civile.

In caso di **Acquisizioni, fusioni o procedure concorsuali** durante il **Periodo di assicurazione**, la polizza opererà fino alla scadenza del **Periodo di assicurazione** indicato al punto 3 del **Modulo**, ma solo ed esclusivamente per gli **Atti dannosi** verificatisi antecedentemente alla data di **Acquisizione, fusione o procedure concorsuale**.

- b) In aggiunta a quanto indicato alla lettera a) che precede, qualora durante il **Periodo di assicurazione** la **Società** dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di **Titoli**, o i cui **Titoli** dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:
- i. il **Contraente** dovrà fornire all' **Assicuratore** copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e
  - ii. l'**Assicuratore**, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della polizza al fine di includere le **Perdite** causate da **Atti dannosi** commessi dalle **Persone assicurate** relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo, in tal caso la garanzia sarà estesa alle **Richieste di risarcimento** basate su o attribuibili a tale offerta di **Titoli**, dalla data in cui il **Contraente** avrà pagato il premio addizionale richiesto dall'**Assicuratore**.

#### 7.9 Legge applicabile e foro competente

La polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano o quello in cui ha sede la **Contraente**.

L'Assicuratore ed il Contraente concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.

#### 7.10 Clausola Broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al **Broker** di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il **Contraente** e l'**Assicuratore** si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del **Broker** indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del **Broker** e l'**Assicuratore** riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal **Contraente** a favore del **Broker** si intende come effettuato direttamente all'**Assicuratore** stesso ed è da considerarsi liberatorio per il **Contraente**.

L'**Assicuratore** riconosce inoltre al **Broker** un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il **Contraente**.

#### 7.11 Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o coassicurazione (operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandataria \_\_\_\_ Quota xx%
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandante \_\_\_\_ Quota xx%
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Società mandante \_\_\_\_ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

- ⇒ Società: ..... Quota xx%
- ⇒ Società: ..... Quota xx%
- ⇒ Società: ..... Quota xx%

#### **In caso di coassicurazione**

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Delegataria
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice
- ⇒ Compagnia \_\_\_\_\_ Quota \_\_\_\_ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

#### **7.12 Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **7.13 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Assicuratore, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al **Contraente** gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

#### **7.14 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **7.15 Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

L'Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, al **Contraente** per il tramite del **Broker**, un elenco riepilogativo, digitale editabile (Excel® o equipollente), dei sinistri denunciati dall'inizio del Contratto di assicurazione, riportante:

- n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- data di accadimento;
- natura dell'evento;
- indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- importo stimato per la sua definizione, o
- importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.

L'Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Rimane fermo l'obbligo dell'**Assicuratore** di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.

**7.16 SANZIONI (Sanction clause)**

**Tale clausola sarà definita dall'Assicuratore aggiudicatario del presente Contratto**

**L'Assicuratore**

---

**Il Contraente**

---



## **CLAUSOLE VESSATORIE**

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

**L'Assicuratore**

**Il Contraente**

---

---



**VARIANTE (IN AGGIUNTA) – ESTENSIONE INCLUSA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**

**Estensione EPL Entity**

Le seguenti modifiche alla polizza sono state concordate tra le parti e sono valide esclusivamente ai fini della presente Estensione. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente Estensione, valgono le condizioni tutte previste dalla polizza, intendendosi tra queste anche le Condizioni generali ed eventuali condizioni particolari.

**Il Modulo è modificato come segue:**

**1. La seguente sezione è aggiunta al punto 4 del Modulo:**

Punto 4.1 – Sottolimiti per Richiesta di risarcimento e in aggregato per il Periodo di assicurazione che sono ricompresi, e non in aggiunta, al Limite di indennizzo indicato al punto 4 del Modulo:

- (i) Richiesta di risarcimento inerente a controversie di lavoro nei confronti della Società: 50% del **Limite di indennizzo indicato al punto 4 del Modulo**

**2. La seguente sezione è aggiunta al punto 5 del Modulo:**

- (i) Franchigia per ciascuna Richiesta di risarcimento inerente a controversie di lavoro nei confronti della Società: EUR 5.000,00

**3. La seguente sezione è aggiunta al punto 7 del Modulo e si applica esclusivamente alla presente Estensione:**

Data di retroattività: xx/xx/xxxx

**4. La seguente sezione è aggiunta al punto 8 del Modulo di Polizza e si applica esclusivamente alla presente Estensione:**

Data di continuità: xx/xx/xxxx

**5. La seguente sezione è aggiunta al punto 11 del Modulo e si applica esclusivamente alla presente Estensione:**

Limiti territoriali: Mondo intero esclusi Stati Uniti, suoi territori o possedimenti e Canada

**Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione - della polizza è modificato mediante l'inserimento della seguente clausola:

**1.4 Responsabilità della Società per Richieste di risarcimento conseguenti ad Atti dannosi relativi a controversie di lavoro**

L'Assicuratore pagherà alla o per conto della **Società** qualsiasi **Perdita** derivante da una **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro** presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** o il **Periodo di ultrattività** (qualora applicabile), dovuta a un **Atto dannoso relativo a controversie di lavoro**.

**Articolo 2 - Definizioni**

All'articolo 3 – Definizioni – della polizza sono aggiunte le seguenti Definizioni, valide esclusivamente con riferimento all'Articolo 1.4 di cui alla presente Estensione:

**2.1 Dipendente**

qualsiasi persona fisica che opera regolarmente alle dipendenze della **Società** nello svolgimento dell'attività ordinaria di quest'ultima, che la **Società** remunera con stipendio, salario e/o commissioni e dirige, ivi compresi volontari e dipendenti, passati, presenti, part-time, a tempo determinato, stagionali, a progetto, in affitto, o che comunque ricadono in tale

definizione. **Dipendente** significa inoltre qualsiasi fornitore indipendente trattato in base alla legge applicabile alla stregua di un dipendente della **Società**.

## 2.2 **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro**

qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che è presentata o sostenuta da, o per conto di qualsiasi passato, presente o potenziale **Dipendente** della **Società** nei confronti della **Società**.

## 2.3 **Licenziamento collettivo**

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, per **Licenziamento collettivo** si intende qualsiasi licenziamento effettuato almeno nei confronti di cinque (5) **Dipendenti** della **Società** nell'arco di centoventi (120) giorni anche se relativi a diverse unità produttive, site nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

## Articolo 3 - Esclusioni

Il seguente Articolo è aggiunto all'Articolo 4 – Esclusioni – della polizza:

### 3.1 **Esclusioni applicabili esclusivamente alla garanzia prestata dall'Articolo 1.4 – Responsabilità della Società per Richieste di risarcimento conseguenti ad Atti dannosi relativi a controversie di lavoro – della presente Estensione:**

L'**Assicuratore** non è in alcun modo obbligato a effettuare alcun pagamento per **Perdite** connesse qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro** presentata nei confronti della **Società**, derivanti da, basate su o attribuibili a:

#### 3.1.1 **Licenziamento collettivo**

**Licenziamento collettivo**, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

#### 3.1.2 **Livelli retributivi e contributivi e oneri previdenziali e assistenziali**

Effettiva o contestata violazione di norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, i livelli retributivi minimi, gli obblighi contributivi, l'assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro, le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni.

#### 3.1.3 **Sciopero/Serrata**

Sciopero, sciopero bianco, interdizione al lavoro, interdizione allo straordinario, picchettaggio, sit-in, blocco, dimostrazione od ogni altro atto o disputa aziendale o azione collegiale intrapresa da o per conto dei **Dipendenti**.

#### 3.1.4 **Condotta**

Deliberata o intenzionale violazione di un contratto di lavoro da parte della **Società**.

L'Assicuratore

---

Il Contraente

---